

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 19 maggio 2017

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p. comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)

### SOMMARIO

#### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 17 gennaio 2017.  
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Alcantara - comune di Francavilla di Sicilia .. pag. 3

DECRETO PRESIDENZIALE 17 gennaio 2017.  
Approvazione dell'aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dell'area territoriale tra il bacino idrografico del fiume Verdura e il bacino del fiume Carboj - comune di Sciacca ..... pag.

DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 2017.  
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della pericolosità e del rischio idraulico dell'area territoriale tra i bacini idrografici del fiume Simeto e del fiume Alcantara - comuni di Aci Catena, Misterbianco, Valverde e Zafferana Etnea ... pag. 5

DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 2017.  
Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della pericolosità e del rischio idraulico del bacino idrografico del fiume San Leonardo - comune di Carlentini ..... pag. 6

#### DECRETI ASSESSORIALI

##### Assessorato dell'economia

DECRETO 31 marzo 2017.  
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 ..... pag. 7

DECRETO 20 aprile 2017.  
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 ..... pag. 10

DECRETO 21 aprile 2017.  
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 ..... pag. 12

#### Assessorato della salute

DECRETO 26 aprile 2017.  
Piano regionale di controllo ufficiale sui prodotti fitosanitari - 2017..... pag. 14

DECRETO 2 maggio 2017.  
Costituzione dell'Osservatorio regionale di sanità penitenziaria - Medicina penitenziaria ..... pag. 29

#### Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 26 aprile 2017.  
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Ragusa..... pag. 30

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

##### Presidenza:

Legge regionale 5 maggio 2017, n. 7, recante "Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali" - Modifica nota..... pag. 34

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)..... pag. 35

##### Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Comunicato relativo ai decreti 23 febbraio 2017 ed 11 aprile 2017, riguardanti, rispettivamente, l'approvazione e le modifiche delle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno della misura 10 "Pagamenti agro - climatico - ambientali" - sottomisura 10.1 - operazioni 10.1.a; 10.1.b; 10.1.c; 10.1.e; 10.1.f; 10.1.g; e 10.1.h. - Programma di sviluppo rurale 2014/2020..... pag. 38

Costituzione del collegio di amministrazione dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia ..... pag. 38

integrazione socio-sanitaria" del Dipartimento pianificazione strategica - Assessorato della salute.

La segreteria di supporto opera in maniera integrata con l'Osservatorio regionale di sanità penitenziaria e svolge i seguenti compiti:

- convocazione dell'Osservatorio;
- redazione dei verbali;
- redazione dei consequenziali provvedimenti amministrativi.

Art. 4

Oneri

I lavori e l'attività svolti dai componenti l'Osservatorio regionale di sanità penitenziaria non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 5

Obblighi di pubblicazione

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti, sia alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana che nel sito istituzionale on-line.

Palermo, 2 maggio 2017.

GUCCIARDI

(2017.1.1118)102

## ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 26 aprile 2017.

**Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Ragusa.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/08;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

Vista la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10 giugno 2009 e ss.mm.ii.

Vista la legge regionale 23 marzo 2010, n. 6;

Visto il D.A. 18/CAB del 7 luglio 2010 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, con il quale, ai sensi della citata legge regionale n. 6/2010, definisce le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioclimatizzazione;

Visto il foglio del 4 febbraio 2017, assunto al n. 1941 del protocollo del DRU il 3 febbraio 2017, con il quale il dirigente del settore IV del comune di Ragusa ha trasmesso a mezzo PEC

- copia della deliberazione consiliare n. 77 del 12 novembre 2015, avente per oggetto "Proposta di iniziativa consiliare, ai sensi dell'art. 37 del regolamento del consi-

glio comunale, presentata dal presidente del consiglio comunale, dott. Giovanni Iacono, prot. n. 88722 del 18 novembre 2014 riguardante la modifica del regolamento edilizio";

- certificato di ripubblicazione attestante l'avvenuta pubblicazione della delibera consiliare n. 77/2015 dal 7 dicembre 2015 al 22 dicembre 2015 e la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;

- regolamento edilizio con la dicitura "Adeguato all'art. 4 del D.Dir. 120/06";

- regolamento edilizio con la dicitura "Adeguato all'art. 4 del D.Dir. 120/06" "Modificato giusta delibera C/C n. 77/2015";

Visto il P.R.G. e il regolamento edilizio del comune di Ragusa approvati con D.Dir. n. 120 del 24 febbraio 2006;

Visto il parere n. 6 del 12 aprile 2017 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dal servizio 4/D.R.U., che di seguito si trascrive:

"(...*Omissis*...)"

"Rilevato

"Il regolamento edilizio vigente approvato con D.Dir. n. 120 del 24 febbraio 2006 e adeguato all'art. 4 del medesimo D.Dir. 120/06 è suddiviso in quattro titoli così composti:

- titolo primo/disposizioni generali suddiviso nei capitoli da I a VII, articoli da 1 a 40;

- titolo secondo/disciplina urbanistica suddiviso nel capitolo I, articoli da 41 a 42;

- titolo terzo/disciplina della fabbricazione suddiviso in parte prima, capitoli da I a VII, articoli da 43 a 93, parte seconda, capitoli da I a III, articoli da 94 a 118 e parte terza articoli da 113 a 118;

- titolo quarto/sanzioni e disposizioni transitorie, articoli da 119 a 123.

Con proposta di iniziativa consiliare, formulata ai sensi dell'art. 37 del regolamento del consiglio comunale di Ragusa approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16 gennaio 1996 e modificato con deliberazioni consiliari n. 36/2005, n. 37/2010 e n. 86/2010 il 18 novembre 2014, è stata presentata una variante al regolamento edilizio vigente approvato con D.Dir. n. 120/2006 relativamente al "Titolo quarto/sanzioni e disposizioni transitorie".

Il testo vigente approvato con D.Dir. n. 120 del 24 febbraio 2006 e adeguato all'art. 4 del medesimo D.Dir. n. 120/06 è così formulato:

"Titolo quarto/sanzioni e disposizioni transitorie".

- Art. 119

" - Sanzioni

" (...*omissis*...);

- Art. 120

"Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti

" (...*omissis*...)"

- Art. 121

- Disposizioni transitorie

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni o concessioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore dal presente regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupa-

zione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

- Art. 122

- Disposizioni transitorie per gli edifici esistenti

Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente regolamento dovranno, in caso di ricostruzione e di riforme sostanziali, adeguarsi alle presenti norme.

Il sindaco, su conforme parere della commissione edilizia, in vista di evidenti ed importanti migliorie rispetto alla situazione precedente, può rilasciare la concessione edilizia per i fabbricati in argomento anche se le prescrizioni predette, non siano state rigorosamente osservate.

Tale deroga può comunque essere concessa con la procedura prevista all'art. 41 *quater* della legge urbanistica e della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, cioè è applicabile esclusivamente per le opere pubbliche e per gli edifici di uso pubblico.

- Art. 123

- Disposizioni finali

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, conseguente alla approvazione superiore definitiva prescritta dalle vigenti leggi, resterà abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile prescritta da regolamenti comunali vigenti fino a quella data.

La proposta di variante al REC vigente adottata con la citata D.C.C. n. 77/2015 prevedeva l'eliminazione degli articoli 121 e 122 che dettavano disposizioni transitorie e l'introduzione di 5 nuovi articoli:

In particolare:

- Art. 121

1. In ogni unità abitativa sono installati contatori individuali di acqua potabile, secondo le caratteristiche indicate dall'ufficio idrico del comune.

2. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si introduce la contabilizzazione individuale obbligatoria del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall'immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.

3. Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell'acqua potabile.

4. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l'applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE (D.Lvo n. 152/99 art. 25).

- Art. 122

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso d'acqua delle cassette di scarico dei gabinetti. È obbligatorio, altresì, l'uso di "flussi aerati/riduttori di flusso" per rubinetti e docce, fisse o direzionabili.

2. Il provvedimento riguarda tutti gli edifici di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dei servizi igienici.

3. Le cassette di scarico installate dovranno essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.

- Art. 123

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si adottano sistemi che consentano l'alimentazione

delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrice, vasche da bagno e docce.

2. Il provvedimento riguarda gli scarichi delle lavatrici e i servizi igienici negli appartamenti e in quelli riservati al personale in tutti gli edifici di nuova costruzione.

3. Il requisito si intende raggiunto quando sia installato un sistema che consenta l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce, opportunamente trattate per impedire:

a. l'intasamento di cassette e tubature;

b. la diffusione di odori e agenti patogeni.

L'eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico, dovrà essere prelevata dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione. Le tubazioni dei due sistemi dovranno essere contrassegnate in maniera da escludere ogni possibile errore durante il montaggio e gli interventi di manutenzione. L'impianto proposto dovrà essere approvato in sede di progetto dall'ufficio igiene.

4. Il requisito è soddisfatto se:

a. per le nuove costruzioni i sistemi di captazione e di accumulo delle acque grigie assicurano un recupero pari al 70% delle acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici;

b. sono predisposti filtri idonei a garantire caratteristiche igieniche (corrispondenti ai livelli di qualità dell'acqua concordati con l'ASP) che le rendano atti agli usi compatibili all'interno dell'edificio o nelle pertinenze esterne;

c. sono previsti per i terminali della rete duale (escluso il wc) idonei accorgimenti per evitare usi impropri (colore, forma, posizione)

Per interventi sul patrimonio edilizio esistente il requisito è soddisfatto se:

d. il sistema di accumulo garantisce un recupero pari ad almeno il 50% delle acque grigie per un uso compatibile esterno (e di conseguenza la rete di adduzione può essere limitata alle parti esterne dell'organismo edilizio);

e. si prevedono per i terminali della rete duale esterna idonei accorgimenti per evitare usi impropri (colore, forma, posizione);

5. copia dello schema di impianto dovrà essere consegnata ai proprietari dell'immobile e disponibile presso il custode o l'amministratore.

- Art. 124

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si obbliga, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto, usi tecnologici relativi (es. a sistemi di climatizzazione attiva/passiva).

2. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

3. Gli edifici di nuova costruzione e gli edifici interessati a interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione in cui è previsto il rifacimento dell'impianto idraulico, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o cortile superiore a 30 mq, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta di acque meteoriche, il cui volume deve essere calcolato in funzione dei seguenti parametri:

a. consumo annuo totale di acqua per irrigazione;

b. volume di pioggia captabile all'anno determinato a sua volta dalla superficie di raccolta della copertura, dall'altezza annuale di pioggia, dal coefficiente di deflusso, efficienza del filtro.

4. Il fabbisogno idrico dovrà essere calcolato in funzione del numero di abitanti, del tipo di apparecchi irrigui utilizzati e di irrigazione prescelta (fabbisogno medio pari al 10% del consumo totale annuo per persona). Verificato che il fabbisogno idrico sia inferiore alla quantità di acqua piovana che può essere raccolta, il calcolo della capienza minima della vasca dovrà essere effettuato tenendo conto del periodo secco medio (numero di giorni consecutivi durante i quali si ha assenza di precipitazioni):

Volume minimo vasca: fabbisogno annuo per numero di giorni periodo secco/365.

5. La cisterna dovrà essere dotata di un sistema di filtrazione per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

6. L'impianto idrico così formato non può essere collegato e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura 'acqua non potabile', secondo la normativa vigente.

- Art. 125

1. Per le zone non servite da fognatura comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche. In tutti i casi dovrà essere realizzato un idoneo pozzetto di ispezione e prelievo, facilmente accessibile.

2. In tali zone, al fine di concorrere alla realizzazione della salvaguardia ambientale e del risanamento delle acque, vengono favoriti tutti gli interventi edificatori che prevedono la realizzazione di sistemi di depurazione delle acque reflue di tipo naturale, tramite piante (fitodepurazione), fatto salvo l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni di ASP e uffici comunali.

3. Il requisito s'intende soddisfatto con il progetto di bacini di fitodepurazione opportunamente dimensionati con il carico inquinante, secondo le prescrizioni dell'ente competente.

4. Devono essere adottate tipologie di trattamenti igienizzati conformi alle direttive degli enti preposti al controllo. Tali impianti non necessitano di manutenzione specializzata e consentono risparmi di energia elettrica fino a circa il 60% rispetto ad un depuratore a fanghi attivi.

5. Altri elementi della fitodepurazione sono il buon inserimento paesaggistico e la possibilità di riutilizzare l'acqua depurata, ricca di nutrienti per giardini, ecc.

Con emendamento n. 1 adottato in seno alla citata delibera di C.C. n. 77/2016 viene cassata la proposta di eliminare gli articoli 121 e 122 che assumono, rispettivamente, la numerazione di 126 e 127 e l'art. 123 (non cassato) assume il numero 128.

Con l'emendamento n. 2 al comma 3 dell'art. 124 si sostituisce il numero "30" con il numero "80".

Pertanto, il nuovo testo, con le modifiche apportate, introdotte ed emendate, risulta essere:

Art. 121

1. In ogni unità abitativa sono installati contatori individuali di acqua potabile, secondo le caratteristiche indicate dall'ufficio idrico del comune.

2. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si introduce la contabilizzazione individuale obbligatoria del consumo di acqua potabile, così da garantire che

i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall'immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.

3. Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell'acqua potabile.

4. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l'applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE (D.Lvo n. 152/99, art. 25).

Art. 122

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso d'acqua delle cassette di scarico dei gabinetti. È obbligatorio, altresì, l'uso di "flussi aerati/riduttori di flusso" per rubinetti e docce, fisse o direzionabili.

2. Il provvedimento riguarda tutti gli edifici di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dei servizi igienici.

3. Le cassette di scarico installate dovranno essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.

Art. 123

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si adottano sistemi che consentano l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrice, vasche da bagno e docce.

2. Il provvedimento riguarda gli scarichi delle lavatrici e i servizi igienici negli appartamenti e in quelli riservati al personale in tutti gli edifici di nuova costruzione.

3. Il requisito si intende raggiunto quando sia installato un sistema che consenta l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce, opportunamente trattate per impedire:

a. l'intasamento di cassette e tubature;

b. la diffusione di odori e agenti patogeni.

L'eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico, dovrà essere prelevata dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione. Le tubazioni dei due sistemi dovranno essere contrassegnate in maniera da escludere ogni possibile errore durante il montaggio e gli interventi di manutenzione. L'impianto proposto dovrà essere approvato in sede di progetto dall'ufficio igiene.

4. Il requisito è soddisfatto se:

a. per le nuove costruzioni i sistemi di captazione e di accumulo delle acque grigie assicurano un recupero pari al 70% delle acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici;

b. sono predisposti filtri idonei a garantire caratteristiche igieniche (corrispondenti ai livelli di qualità dell'acqua concordati con l'ASP) che le rendano atti agli usi compatibili all'interno dell'edificio o nelle pertinenze esterne;

c. sono previsti per i terminali della rete duale (escluso il wc) idonei accorgimenti per evitare usi impropri (colore, forma, posizione).

Per interventi sul patrimonio edilizio esistente il requisito è soddisfatto se:

d. il sistema di accumulo garantisce un recupero pari ad almeno il 50% delle acque grigie per un uso compatibili

le esterno (e di conseguenza la rete di adduzione può essere limitata alle parti esterne dell'organismo edilizio);

e. si prevedono per i terminali della rete duale esterna idonei accorgimenti per evitare usi impropri (colore, forma, posizione);

5. copia dello schema di impianto dovrà essere consegnata ai proprietari dell'immobile e disponibile presso il custode o l'amministratore.

#### Art. 124

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si obbliga, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggio auto, usi tecnologici relativi (es. a sistemi di climatizzazione attiva/passiva).

2. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

3. Gli edifici di nuova costruzione e gli edifici interessati a interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione in cui è previsto il rifacimento dell'impianto idraulico, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o cortile superiore a 80 mq, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta di acque meteoriche, il cui volume deve essere calcolato in funzione dei seguenti parametri:

a. consumo annuo totale di acqua per irrigazione;

b. volume di pioggia captabile all'anno determinato a sua volta dalla superficie di raccolta della copertura, dall'altezza annuale di pioggia, dal coefficiente di deflusso, efficienza del filtro.

4. Il fabbisogno idrico dovrà essere calcolato in funzione del numero di abitanti, del tipo di apparecchi irrigui utilizzati e di irrigazione prescelta (fabbisogno medio pari al 10% del consumo totale annuo per persona). Verificato che il fabbisogno idrico sia inferiore alla quantità di acqua piovana che può essere raccolta, il calcolo della capienza minima della vasca dovrà essere effettuato tenendo conto del periodo secco medio (numero di giorni consecutivi durante i quali si ha assenza di precipitazioni).

Volume minimo vasca: fabbisogno annuo per numero di giorni periodo secco/365.

5. La cisterna dovrà essere dotata di un sistema di filtrazione per l'acqua in entrata, di uno sfiatore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

6. L'impianto idrico così formato non può essere collegato e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura 'acqua non potabile', secondo la normativa vigente.

#### Art. 125

1. Per le zone non servite da fognatura comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche. In tutti i casi dovrà essere realizzato un idoneo pozzetto di ispezione e prelievo, facilmente accessibile.

2. In tali zone, al fine di concorrere alla realizzazione della salvaguardia ambientale e del risanamento delle acque, vengono favoriti tutti gli interventi edificatori che prevedono la realizzazione di sistemi di depurazione delle acque reflue di tipo naturale, tramite piante (fitodepurazione), fatto salvo l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni di ASP e uffici comunali.

3. Il requisito s'intende soddisfatto con il progetto di bacini di fitodepurazione opportunamente dimensionati con il carico inquinante, secondo le prescrizioni dell'ente competente.

4. Devono essere adottate tipologie di trattamenti igienizzati conformi alle direttive degli enti preposti al controllo. Tali impianti non necessitano di manutenzione specializzata e consentono risparmi di energia elettrica fino a circa il 60% rispetto ad un depuratore a fanghi attivi.

5. Altri elementi della fitodepurazione sono il buon inserimento paesaggistico e la possibilità di riutilizzare l'acqua depurata, ricca di nutrienti per giardini, ecc.

#### Art. 126

##### - Disposizioni transitorie

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni o concessioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.

#### Art. 127

##### - Disposizioni transitorie per gli edifici esistenti

Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente regolamento dovranno, in caso di ricostruzione e di riforme sostanziali, adeguarsi alle presenti norme.

Il sindaco, su conforme parere della commissione edilizia, in vista di evidenti ed importanti migliorie rispetto alla situazione precedente, può rilasciare la concessione edilizia per i fabbricati in argomento anche se le prescrizioni predette, non siano state rigorosamente osservate.

Tale deroga può comunque essere concessa con la procedura prevista all'art. 41 *quater* della legge urbanistica e della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, cioè è applicabile esclusivamente per le opere pubbliche e per gli edifici di uso pubblico.

#### Art. 128

##### - Disposizioni finali

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, conseguente all'approvazione superiore definitiva prescritta dalle vigenti leggi, resterà abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile prescritta da regolamenti comunali vigenti fino a quella data.

Detta variante viene proposta al fine di una gestione migliorativa dei consumi idrici e minimizzare le perdite in quanto il bene acqua va tutelato ed utilizzato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future. La disciplina dell'uso dell'acqua, per come riportato nel D.lgs. n. 152/2006 è finalizzata alla razionalizzazione allo scopo di evitare sprechi e favorire il rinnovo delle risorse etc.

La legge regionale n. 6/2010 ha, tra le finalità, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente anche mediante l'uso delle fonti di energia rinnovabile che delle tecniche costruttive della bioedilizia.

##### Considerato:

- per le finalità del combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2010 sono state definite dall'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, con proprio D.A. n. 18/Gab del 7 luglio 2010 le caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia da

utilizzare nei casi di demolizione e ricostruzione degli edifici ai fini dell'ampliamento volumetrico fino al 25% previsto dallo stesso articolo 3;

– l'art. 2 del citato D.A. n. 18/Gab raggruppa le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia in cinque aree tra cui l'“Area 2 Acqua” elencandone le azioni quali:

1) utilizzo di sistemi di captazione, accumulo filtraggio e distribuzione dell'acqua piovana per gli usi non alimentari e sanitari...

2) utilizzo di sistemi di recupero, depurazione, accumulo e distribuzione delle acque grigie provenienti da lavabi, docce etc. e/o acque nere...

3) utilizzo di sistemi di risparmio nell'erogazione dell'acqua potabile...

– la variante non comporta, di fatto, un ulteriore carico urbanistico;

– le modifiche apportate al Titolo IV del regolamento edilizio comunale vigente sopra descritte sono condivisibili.

Questo servizio 4/DRU esprime parere favorevole all'approvazione della modifica del Titolo quarto/sanzioni e disposizioni transitorie così come sopra trascritto, adottata, in variante al regolamento edilizio comunale vigente dal comune di Ragusa con delibera consiliare n. 77 del 12 novembre 2015.”;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 6 del 12 aprile 2017 reso dal servizio 4/DRU ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità al parere n. 6 del 12 aprile 2017 reso dal servizio 4/DRU, è approvata, in variante al regolamento edilizio comunale vigente, la modifica del Titolo quarto/sanzioni e disposizioni transitorie così come sopra trascritto, adottata, in variante al regolamento edilizio comunale vigente dal comune di Ragusa con delibera consiliare n. 77 del 12 novembre 2015.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) parere n. 6 del 12 aprile 2017 reso dal servizio 4./D.R.U.;

2) delibera del consiglio comunale di Ragusa n. 77 del 12 novembre 2015.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito web dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 5

Il comune di Ragusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 26 aprile 2017.

FRITITTA

(2017.17.1082)116

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### PRESIDENZA

**Legge regionale 5 maggio 2017, n. 7 recante “Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali” - Modifica nota.**

Si comunica la variazione, disposta dall'Ufficio legislativo e legale, alla nota all'art. 1, commi 2 e 3, posta in calce alla legge regionale 5 maggio 2017, n. 7, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*, parte I, n. 19 del 10 maggio 2017, nel testo che segue:

*Nota all'art. 1, commi 2 e 3:*

L'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante “Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.” per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Cessazione delle cariche. - 1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile.

1-bis. Le dimissioni presentate dal sindaco divengono efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.

2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti, per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, di un commissario, il quale resta in carica fino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.

3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale.

4. Le competenze del Sindaco, della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.»

(2017.19.1253)072